

Art. 3.

Il comune di Lipari deve curare a mezzo del direttore, di cui l'articolo seguente, che tutti gli operai occupati nelle cave e nel trasporto della pomice sino al mare, tanto per le cave di sua proprietà quanto per quelle di proprietà privata, siano assicurati contro gl'infortuni del lavoro, a termini della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51.

I privati esercenti delle cave devono stipulare l'assicurazione predetta presso la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni col mezzo dell'amministrazione del comune di Lipari.

Il comune è obbligato a rimborsare agli esercenti, nel modo e nei termini che saranno stabiliti con decreto reale, la spesa da essi sostenuta per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni.

(È approvato).

Art. 4.

Il comune di Lipari affiderà la direzione delle sue cave ad un direttore tecnico, il quale, nei riguardi della sicurezza, dovrà disciplinare anche i lavori delle cave di proprietà privata, secondo le norme stabilite dalla legge 30 marzo 1893, n. 184, e del regolamento per la sua esecuzione del 10 gennaio 1907, n. 152.

Le competenze di tale direttore, tanto per la direzione delle cave comunali quanto per la sorveglianza delle cave di proprietà privata, saranno a totale carico del comune.

La nomina del direttore dovrà riportare l'approvazione dell'ingegnere delle miniere del distretto di Caltanissetta ai termini dell'articolo 16 della legge citata.

(È approvato).

Art. 5.

Il municipio di Lipari dovrà stabilire, mediante apposito regolamento, le norme da applicarsi per l'esecuzione della presente legge, deliberato secondo le forme della legge comunale e provinciale e da sottoporsi alla approvazione del Ministero d'agricoltura e commercio.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. A questo articolo proporrei che dopo le parole: « da sottoporsi all'approvazione del Ministero d'agricoltura e commercio », si aggiungesse: « d'accordo col Ministero delle finanze ».

1458

Il regolamento del comune deve essere, secondo la proposta, approvato dal Ministero d'agricoltura e commercio; ma, siccome in materia di tasse conviene sentire anche il Ministero delle finanze, così occorre questo emendamento.

PRESIDENTE. Con questo emendamento, pongo a partito l'articolo 5 del disegno di legge.

(È approvato).

Questa proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge:
Abolizione del lavoro notturno nella panificazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Abolizione del lavoro notturno nell'industria della panificazione e delle pasticcerie.

Si dia lettura del disegno di legge.

SCALINI, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 859-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Greppi.

GREPPI. Come rappresentante di un collegio di Milano ringrazio il Governo e la Commissione per la sollecita discussione di questo disegno di legge.

Un ritardo avrebbe potuto arrecare molti inconvenienti, tanto più spiacevoli in quanto le parti interessate erano sostanzialmente d'accordo.

I proprietari milanesi di forno si vantano di essere stati fra i primi a proporre l'abolizione del lavoro notturno e presero in questo senso le loro deliberazioni nei congressi dell'agosto 1906 ed in altre riunioni del marzo 1907. Senonchè, senza una legge, rimaneva il pericolo della concorrenza del pane fatto di notte, grave soprattutto a Milano per la grande rapidità delle comunicazioni e per la potenza industriale dei paesi vicini e delle vicine borgate.

Il rimedio immaginato nell'accordo fra padroni e operai, per quanto avvalorato dall'esempio di altri comuni, e consistente nella proibizione d'introdurre pane confezionato di notte da altri comuni, fu giustamente respinto dal nostro Consiglio comunale, per ragione di fatto e di diritto. Ma il pericolo di una concorrenza esterna sarebbe rimasto; e d'altra parte permaneva, malgrado l'esempio di altri comuni, la riluttanza ad ammettere che con disposizioni di un regolamento municipale e d'igiene si potessero introdurre così gravi restrizioni alla libertà individuale.